

Oggetto: Delibera ANAC n. 869/2018 approvazione schema atto aggiuntivo prosiegua contrattuale per i lavori del 1° stralcio funzionale del nuovo porto commerciale di Molfetta, relativi alla "salvaguardia e sicurezza della navigazione e dell'ormeggio del bacino portuale di Molfetta" come approvato dall'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) con propria deliberazione n. 41 del 15.12.2017. – Lettera l) comma 2 art. 42 D.lgs. 267/2000 e art. 16 lettera l) Statuto–

Relaziona il Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati tutti gli atti pregressi, come sintetizzati nell'atto di indirizzo del Sindaco (*allegato 1*) e relativi allegati del 27 giugno 2019 inviati a Procura della Repubblica di Trani con note n. 35873 del 7/6/2018 (ricevuta pec n. 35873 del 2019) e n. 41437 del 27.6.2019, (ricevuta pec n. 41437 del 2019); alla Regione Puglia, Assessorato politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, (ricevuta pec n. 41437 del 2019); alla Capitaneria di Porto (ricevuta pec n. 41437 del 2019). Oltre che tutti pubblicati all'Albo Pretorio del Comune;

Considerata e richiamata tutta l'attività istruttoria interamente pubblicata sul sito del Comune di Molfetta e condensati nei volumi prima, seconda e terza parte qui richiamati e tutti pubblicati sul sito istituzionale

Premesso che il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani - decreto n. 1592/09 rg mod 21 il 15/5/2015 (*allegato 2*) disponeva "la revoca parziale del sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 5.8.2013 con restituzione di tutte le aree portuali alla stazione appaltante col rispetto delle seguenti prescrizioni:

" 1) redazione di un progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento;

2) sottoposizione del relativo progetto all'approvazione degli Enti preposti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 127 del comma 3, dlvo 163/2006".

Che la stessa Procura della Repubblica di Trani con nota del 14/10/2016 (*allegato 3*) altresì precisava che:

"... Progetto complessivo non può che intendersi il progetto di completamento delle opere del nuovo porto di Molfetta secondo la funzionalità che l'Amministrazione comunale intende attribuire (il quadro esigenziale), ovviamente nel rispetto del Piano regolatore del Porto e dei pareri degli Enti preposti. Inoltre questo progetto, considerata la rappresentata urgenza di messa in sicurezza, deve comprendere in via primaria, comunque prioritaria nel programma di esecuzione, le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento. In sostanza la prescrizione <considerato il dissequestro delle aree portuali> aveva la duplice finalità di sbloccare il completamento dell'importante opera pubblica e di realizzare una evidente economia per le opere di messa in sicurezza, che se pur da realizzare in via primaria (o prioritaria), siano parte integrante del progetto complessivo (o di completamento) del nuovo porto di Molfetta".

Che con nota n. 66556 del 15.11.2017 (*allegato 4*) il Comune ha fornito al CSLLPP i chiarimenti richiesti trasmettendo il "Progetto generale di completamento del nuovo porto commerciale di Molfetta ed il 1° stralcio funzionale relativo ai lavori di per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale"

Che l'Assemblea plenaria del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici del 15.12.2017 (*allegato 5*) approvava il progetto trasmesso. A tal fine si precisa che all'assemblea plenaria del Consiglio Superiore lavori Pubblici ha partecipato e si sono espressi la Regione Puglia e tutti gli Enti ed Autorità interessate, Locali, Regionali e Nazionali;

Il Ministero Ambiente ha fornito parere di competenza con propria nota n. 2695 del 2.2.2018; (allegato 6)

La validazione ex art. 26 dlgs 50/2016 è avvenuta il 6.4.2018, col verbale di validazione del RUP. (allegato 7)

Che il Comune di Molfetta con deliberazione di G.C. n. 136 del 14.5.2018 (allegato 8), essendosi verificatesi le condizioni poste col decreto n. 1592/09 rg mod 21 il 15/5/2015 (cfr allegato 2) della Procura della Repubblica di Trani : " 1) redazione di un progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento e sottoposizione del relativo progetto all'approvazione degli Enti preposti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 127 del comma 3, dlvo 163/2006", ha potuto approvare il progetto esecutivo di variante, per "la salvaguardia e sicurezza della navigazione e dell'ormeggio del bacino portuale di Molfetta" come preventivamente approvato dall'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) con propria deliberazione n. 41 del 15.12.2017. (cfr allegato 5)

Che in esecuzione del punto 6 di tale citata deliberazione G.C. n.136 del 14/5/2018 (cfr allegato 8) il Sindaco, assistito da idonea e specializzata consulenza legale esterna, formulava richiesta con nota n. 38773 del 21.6.2018 (allegato 9) di un nuovo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione ANAC, ai sensi del Regolamento ANAC 20 luglio 2016 (allegato 10) e relative indicazioni operative delineate nel comunicato presidenziale dell'ANAC del 16.11.2016 (allegato 11), in ordine al prosieguo dei lavori;

L' Autorità nazionale anticorruzione ANAC, sentito altresì, come si legge nello stesso deliberato ANAC n.869/2018 (allegato 12) il "parere Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali (UVS) volto in particolare a conoscere la valutazione della legittimità della variante al contratto attualmente in essere che si renderebbe necessaria per poter procedere all'esecuzione del primo stralcio funzionale in continuità del medesimo vincolo negoziale", rende il proprio parere con propria deliberazione n. 869/2018 acclarata al protocollo comunale n. 0070195 del 05.11.2018 (allegato 13). La Giunta Comunale prende atto della delibera ANAC con propria deliberazione n. 353 del 20.12.2018. (allegato 14)

L'articolato parere Anac reso con la citata deliberazione dell'Autorità n. 869/2018 (cfr allegato 12) motiva che "... data la necessità di portare a termine con celerità e col minor dispendio economico le opere ritenute prioritarie da codesta Amministrazione ..." alla realizzazione dei lavori alle condizioni richieste dalla Procura della Repubblica di Trani con decreto n. 1592/09 rg mod 21 il 15/5/2015 (cfr allegato 2) e nota della stessa Procura del 14/10/2016, (cfr allegato 3) ed in esecuzione e conclusione del provvedimento del GIP Trani (allegato 15 che autorizza il custode giudiziario a firmare il contratto dei progettisti) che disponeva la redazione del progetto esecutivo approvato dal CSLLPP con propria delibera n. 41/2017 (cfr allegato 5) e Ministero Ambiente n. 2695 del 2.2.2018, (cfr allegato 6) come, peraltro, in ultimo liquidato ai progettisti, giusta comunicazione (allegato 16) del dissequestro delle somme relative già disposte dal GIP in data 01/12/2014, (allegato 17) disposizione trasmessa alla Cassa Depositi e Prestiti dal Tribunale Trani con provvedimento dell'11/03/2019 (allegato 18), così conclude:

"Tuttavia, data la necessità di portare a termine con celerità e col minore dispendio economico le opere ritenute prioritarie, codesta Amministrazione possa valutare la percorribilità di un diverso modus operandi che consentirebbe di superare la cennata criticità impeditiva della prosecuzione dell'appalto nei termini rappresentati nell'istanza di parere. Si fa riferimento alla possibilità che l'appaltatore accetti di fare proprio il progetto esecutivo predisposto dal Comune mediante il completo recepimento dello stesso nel progetto già predisposto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto. Una simile opzione consentirebbe di mantenere in capo all'appaltatore la titolarità della progettazione esecutiva evitando in tal modo l'alterazione del regime della responsabilità progettuale propria dell'appalto integrato".

" In tal caso, la variante (la cui legittimità presuppone – si ribadisce – la validità del contratto iniziale) astrattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art.132 lettera b), d. l.vo n.163/2006 (cause

impreviste ed imprevedibili) dovrebbe essere accompagnata da un atto aggiuntivo con il quale sono approvate tutte le modifiche apportate al contratto, ivi compreso lo stralcio delle opere classificate con "priorità 2";

"Si ritiene opportuno sottolineare che l'ammissibilità della variante nei termini sopra indicati consentirebbe la prosecuzione del contratto con ATI CMC esclusivamente ai fini del completamento di quelle opere oggetto del 1° stralcio funzionale, ab origine incluse nel contratto e in avanzato stato di realizzazione e che resterebbe in capo all'Amministrazione comunale il compito di esercitare una rigorosa vigilanza sulla fase esecutiva, al fine di evitare l'inammissibile ampliamento dell'oggetto contrattuale ad opere e lavorazioni non previste nell'atto aggiuntivo";

La Giunta Comunale con deliberazione n. 353 del 20.12.2018 (cfr allegato 14) prende atto della citata delibera ANAC e al punto 3 di detta deliberazione dà mandato al Sindaco di formulare "... un atto di indirizzo finale per gli Uffici per adempiere al provvedimento di dissequestro e specificatamente all'obbligo di realizzare le opere dimessa in sicurezza e bonifica del nuovo porto commerciale, nel dovere dell'agire chiesto dalla Procura sin dal 15.5.2015, nonché nell'interesse pubblico sottolineato da questa Amministrazione e da tutti gli Enti preposti, come in ultimo dal CSLPP e nella stessa citata delibera ANAC." .

Il 27 giugno 2019 il Sindaco ad esito di una intensa attività di approfondimento e di verifica per le considerazioni ivi svolte formula, l'atto di indirizzo (cfr allegato 1), come da conclusioni ANAC, *"Tuttavia, data la necessità di portare a termine con celerità e col minore dispendio economico le opere ritenute prioritarie, codesta Amministrazione possa valutare la percorribilità di un diverso modus operandi che consentirebbe di superare la cennata criticità impeditiva della prosecuzione dell'appalto nei termini rappresentati nell'istanza di parere."* e conseguentemente dispone la redazione della *"variante ex art.132 lettera b), d. l.vo n.163/2006 (cause impreviste ed imprevedibili)...."*, come riportato nella deliberazione ANAC 869/2018 (cfr allegato 12) di recepimento del progetto esecutivo di messa in sicurezza approvato dall'Adunanza Plenaria del CSLPP . (cfr allegato 5)

Si precisa che tale attività di progettazione è stata avviata, con le motivazioni, le necessità, la procedura da seguire, come ben descritta nel contratto d'appalto del 2.12.2014 (allegato 19) sottoscritto dal Comune di Molfetta con la RTI di professionisti ed il custode giudiziario a ciò autorizzato dal GIP, (cfr allegato 15) per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza affidato alla stessa RTI di professionisti Acquatecno srl i medesimi affidatari del contratto originario anch'esso, come quello con l'ATI CMC, tutt'ora vigente . Si precisa infine che per le spese di tale progettazione sono state utilizzate le somme dissequestrate a suo tempo dal GIP e liquidate giusto invio di tale provvedimento alla CDDPP con nota n.386/2017 RGT e 1592/09 RGNR dell' 11/3/2019 da parte della stessa sezione penale del Tribunale di Trani. (cfr allegato 18)

Nel contempo è stato predisposto un *"... un atto aggiuntivo con il quale sono approvate tutte le modifiche apportate al contratto ..."* , così come altrettanto riportato nelle conclusioni della più volte citata delibera ANAC n. 869/2018. (cfr allegato 12)

Tale atto aggiuntivo recepisce tutte le condizioni indicate nella delibera ANAC e trova il consenso preventivo delle parti, Comune e ATI CMC di Ravenna, allegato A alla presente delibera, e soddisfa altresì l'interesse pubblico a realizzare, quanto disposto dalla Procura di Trani, circa l'esecuzione dei *"lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale"* sollecitati sin col provvedimento di dissequestro del 15/5/2015 (cfr allegato 2) e ribaditi con la nota della stessa Procura del 14/10/2016.(cfr allegato 3)

Con tale atto aggiuntivo si ottempera:

- a) Alla indicazione ANAC per la quale *"l'appaltatore accetti di fare proprio il progetto esecutivo predisposto dal Comune mediante il completo recepimento dello stesso nel progetto già predisposto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto. Una simile opzione consentirebbe di mantenere in capo all'appaltatore la titolarità della progettazione esecutiva evitando in tal modo l'alterazione del regime della responsabilità progettuale proprio dell'appalto integrato"*;
- b) Alla non più procrastinabile esigenza di messa in sicurezza e successivo completamento dell'opera pubblica per la quale sono stati già spesi cospicui finanziamenti pubblici;
- c) Alla necessità di dare una finalità concreta ai tanti soldi pubblici già spesi ed evitare che tal denaro pubblico, senza il completamento dell'opera, configurerebbe, con evidente certezza, un grave sperpero di denaro pubblico e grave danno erariale, con relative conseguenze;
- d) Alla necessità di non far perdere valore ai finanziamenti da tempo assicurati alle casse comunali, anche in relazione all'aggravio dei costi per il completamento derivante da ulteriore dilazione dei tempi della messa in sicurezza.
- e) all'obbligo dell'agire evitando l'inerzia della pubblica amministrazione come sollecitato dalla nota della Procura della Repubblica del 14/10/2016 (cfr allegato 3) *"... ogni ritardo nel porre in essere le misure di sicurezza, a seguito di dissequestro operato da questo Ufficio, è e sarà attribuibile esclusivamente all'inerzia dell'Amministrazione Comunale, alla quale è stato già inviato il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che si è già espresso condividendo la prescrizione indicata da questo Ufficio nel provvedimento restitutorio dell'area portuale in sequestro"*;
- f) In tale senso la delibera di approvazione del CSLLP n.41/2017 (cfr allegato 5) che così conclude nei suoi <considerato>: *"L'Assemblea preliminarmente osserva che l'Amministrazione comunale, con l'invio del <progetto generale di completamento del Nuovo porto commerciale di Molfetta> e del <progetto generale di completamento del Nuovo porto Commerciale di Molfetta 1° stralcio funzionale relativo ai lavori di salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale> ha inteso ottemperare a quanto disposto dalla procura con il provvedimento di dissequestro del 15.5.2015"*;
- g) Infatti sin dai primi atti, sia il CSLLPP che la Procura, nota del 14/10/2016 (cfr allegato 3) richiedevano opere di messa in sicurezza che avessero una necessaria propedeuticità al completamento dell'opera e non una mera sistemazione provvisoria delle opere eseguite, al fine di evitare sperpero di denaro pubblico e realizzare un'opera di messa in sicurezza compiuta che fosse necessariamente propedeutica al completamento dell'intera opera, in un necessario <<quadro esigenziale>> dovuto e richiesto dal CSLLP, ai sensi del DLGS 50/2016, art. 3, lettera ggggg-nonies, reso con l'atto di ricognizione e di impulso del Sindaco n. 66579 del 15/11/2017 (allegato 20), unitamente alla dimostrazione della copertura finanziaria dell'intera opera pubblica resa con deliberazione della G.M. n. 40 del 30/1/2018 (allegato 21), al chiaro fine di evitare ulteriore sperpero del denaro pubblico e finalizzare il denaro pubblico già speso. Nota Procura del 14/10/2016. (cfr allegato 3) *"... Progetto complessivo non può che intendersi il progetto di completamento delle opere del nuovo porto di Molfetta secondo la funzionalità che l'Amministrazione comunale intende attribuire (il quadro esigenziale), ovviamente nel rispetto del Piano regolatore del Porto e dei pareri degli Enti preposti. Inoltre questo progetto, considerata la rappresentata urgenza di messa in sicurezza, deve comprendere in via primaria, comunque prioritaria nel programma di esecuzione, le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento. In sostanza la prescrizione <considerato il dissequestro delle aree portuali> aveva la duplice finalità di sbloccare il completamento dell'importante opera pubblica e di realizzare*

una evidente economia per le opere di messa in sicurezza, che se pur da realizzare in via primaria (o prioritaria), siano parte integrante del progetto complessivo (o di completamento) del nuovo porto di Molfetta".

- h) In tal senso anche la delibera n. 869/2018 dell'Assemblea ANAC (cfr allegato 12) allorquando a pag. 4 e 5 descrive "Il nuovo progetto";
- i) Alla eliminazione dei molteplici danni e disagi reclamati dai pescherecci ed dagli stessi operatori e Capitaneria di Porto per le opere incompiute che allo stato NON assicurano la sicurezza dello stesso attuale porto peschereccio durante le mareggiate.
- j) Che tale attività, come già detto, è la sostanziale finalizzazione di quanto al contratto d'appalto del 2.12.2014 per "... la progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opere già realizzate del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta per un importo complessivo presunto di €. 358.505,19 così come richiamato nella determinazione dirigenziale dal dirigente del settore Lavori Pubblici ed il relativo dissequestro della somma depositata presso la cassa depositi e prestiti...". Come si legge nel provvedimento del GIP del Tribunale di Trani del 1.12.2014.
- k) Realizza la tutela dell'ambiente sia in relazione alla prosecuzione dell'attività di bonifica sia in relazione alla eliminazione delle condizioni di degrado in mare delle opere già realizzate, anzi al recupero dal fondo portuale di quanto sedimentatosi, oltre che realizzare la stessa sicurezza alla navigazione, questione presente sin dai primi provvedimenti giudiziari, della copiosa segnalazione della Capitaneria di Porto in materia sia dai numerosi fatti di cronaca di danni ai pescherecci nel porto durante importanti mareggiate; (A tal fine vedasi specificatamente l'allegato A all'atto di indirizzo del sindaco – cfr allegato 1)
- l) La realizzazione di questo importante e vitale interesse pubblico viene, con l'atto aggiuntivo di cui alla presente deliberazione, realizzato agli stessi patti e condizioni e prezzi dell'appalto originario senza alcuna revisione dei prezzi, salvo quanto necessario e dovuto per il ripristino cantiere, calcolati dalla Direzione Lavori, oltre agli oneri di legge per la sicurezza ;
- m) Alla necessità e al dovere di determinare certezza e salvaguardia finanziaria del Comune di Molfetta che col presente atto azzera l'alea di un contenzioso per le riserve nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 iscritte sul registro di contabilità e quantificate in € 22.822.451,44, come da ultima nota dell'impresa prot. 0124 del 21.02.2017 (allegato 22) ed anche alle pretese aggiuntive di cui alla stessa nota ove si richiede il ristoro dei maggiori oneri e danni patiti nel periodo successivo al sequestro del cantiere che ammontano a € 1.534.520,00, eccepite in data 23.03.2017 dal RUP con nota prot. 16711. (allegato 23) Per una richiesta danni complessiva di €24.356.971,44 (ventiquattromilioni trecentocinquantaseimila novecentosettantuno euro e quarantaquattro centesimi).
- n) Col presente atto si azzera ogni contenzioso e pretesa dell'ATI. Con l'atto di ricognizione che sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, si conclude il procedimento ATP voluto dal Comune, liquidando la somma determinata dal collegio peritale nell'ATP attivata dallo stesso Comune di Molfetta nel procedimento civile n.2131/2014 presso il Tribunale civile di Trani. (allegato 24). A tal fine si precisa che l'ATP fu richiesta inizialmente dall'ATI (allegato 25) a cui segue la richiesta di ritiro del procedimento civile. Tale ritiro viene eccepito dal Sindaco di Molfetta con proprio decreto n.19838 dell'8/4/2016 (allegato 26), mediante ricorso straordinario alla Corte di Cassazione (allegato 27), e nominando un tecnico di parte comunale (allegato 28). Si precisa che tale collegio peritale è stato già liquidato, giusto decreto del 3/8/2016 del Tribunale civile di Trani e che il Comune è stato chiamato, pende giudizio dinanzi Cassazione, alla liquidazione della relativa parcella.

- o) Vengono corrisposti i debiti certi quali i SAL dei lavori maturati ed effettuati già formalmente riconosciuti sin prima del provvedimento di sequestro e che debbono essere corrisposti in ogni caso per i lavori già svolti. Col presente atto aggiuntivo vengono scongiurati esborsi per rivalutazione ed interessi bensì corrisposti, i SAL maturati, coi soli interessi legali certamente dovuti per legge e sino alla data del 15.12.2017 di approvazione del progetto da parte del CSLLPP, condizione posta col provvedimento del 15/5/2015 di dissequestro della Procura di presentazione del progetto esecutivo coi pareri degli Enti preposti.
- p) Il SAL maturato e non ancora formalizzato prima della data di sequestro, quest'ultimo senza aggiunta degli interessi legali, in quanto, diversamente dai precedenti, mai formalizzato pur contabilizzato nel registro dei lavori.
- q) Ciò anche per quanto delineato nella citata nota del 14.10.2016 della Procura (cfr allegato 3) che in ultimo affermava: "... ogni ritardo nel porre in essere le misure di sicurezza, a seguito di dissequestro operato da questo Ufficio, è e sarà attribuibile esclusivamente all'inerzia dell'Amministrazione Comunale, alla quale è stato già inviato il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che si è già espresso condividendo la prescrizione indicata da questo Ufficio nel provvedimento restitutorio dell'area portuale in sequestro". Precisando altresì, la stessa Procura, che la ripresa dei lavori, è condizionata a: "1) redazione di un progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento; 2) sottoposizione del relativo progetto all'approvazione degli Enti preposti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 127 del comma 3, dlvo 163/2006". Ripresa dei lavori, ora possibile, sia sul piano della definizione progettuale approvata da tutti gli "Enti preposti", sia in relazione alle condizioni amministrative, contrattuali ed operative concrete di esecuzione dei lavori che potranno iniziare subito dopo la sottoscrizione del proposto "atto aggiuntivo n. 4".

Che la stessa delibera ANAC n. 869 del 17.10.2018 (cfr allegato 12) concludeva che la "variante ex art.132 lettera b), d. l.vo n.163/2006 (cause impreviste ed imprevedibili)...", "... dovrebbe essere accompagnata da un atto aggiuntivo con il quale sono approvate tutte le modifiche apportate al contratto ...".

Considerato che sono stati acquisiti i seguenti atti :

- dichiarazione rappresentante ATI CMC Ing. Travanini, acquisita al protocollo al n. 53569 del 30.8.2019 del Comune di Molfetta circa l'attualità della capacità a contrarre da parte della stessa (allegato 29);
- che il 2 settembre 2019, come da verbale allegato, (allegato 30), veniva svolto un incontro tra il Comune e ing. Marco Travanini rappresentante ATI CMC Ravenna e la Direzione Lavori RTI Aquatecno. In tale incontro veniva incaricata la Direzione Lavori, giusto contratto sottoscritto il 2.12.2014 (cfr allegato 19) di redigere la perizia di variante ex art. 132, comma 1 lettera b del Dlgs 163/2006, come riportato nelle conclusioni del parere ANAC citato e ripreso dalla delibera della Giunta Comunale n. 353 del 28.12.2018, al citato atto di indirizzo del Sindaco del 27/6/2019, avendo cura di tener conto e riportandone le parti di interesse sia del citato parere ANAC che del parere del CSLLPP n. 41/2017.
- In considerazione dell'urgenza e del dovere dell'agere il Sindaco con nota n. 58290 del 23.9.2019 (allegato 31) invitava l'ATI e la RTI ad un nuovo incontro per il 2 ottobre e sollecitare la Direzione Lavori a depositare quanto prima la variante di cui all'art. 132 lettera b) dlgs n. 163/2006 come da indicazioni ANAC e come già richiesto con verbale del 2 settembre

2019. Nel contempo si acquisiva la dichiarazione della attualità della capacità a contrarre della RTI; (*allegato 32*).

- Considerato che in data 24 ottobre 2019 è stata concordata la bozza del predetto atto aggiuntivo col n.4, quale specificazione della puntuazione del 2/4/2019 sottoscritta tra dal Sindaco e dal procuratore CMC mandataria dell'ATI.

Considerato che la spesa è interamente finanziata come al punto 2 e 3 della delibera della Giunta Comunale n.136 del 14.5.2018. (*cfr allegato 8*)

Considerato che la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 4" è, allo stato degli atti, propedeutico al prosieguo di ogni ulteriore attività dell'Amministrazione Comunale.

Considerata l'intensa attività svolta dall'Amministrazione Comunale, come si rileva dal quadro cronologico degli interventi salienti riepilogati nell'allegata scheda (*allegato 33*).

Rilevato, altresì, che nel progetto generale per la costruzione del nuovo Porto Commerciale e viabilità connessa, rientrano suoli di proprietà privata da dover acquisire, per i quali permane, per tutto quanto sopra esposto, l'interesse pubblico alla acquisizione in quanto indispensabili alla realizzazione delle infrastrutture.

Preso atto che per detti suoli, individuati con le particelle catastali elencate nell'allegato "B" al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, si giustifica l'interesse alla reiterazione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPR 327/2001 e s.m.i. con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, nonché della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001 e s.m.i.

Considerato che, come riportato nell'atto di indirizzo del Sindaco del 27/6/2109 (*cfr allegato 1*), si consegue:

- i) Realizzazione certa ed immediata delle opere di messa in sicurezza -con conseguente eliminazione dei pericoli per la navigazione e la sicurezza degli ormeggi dei moli pescherecci - come al progetto esecutivo 1° stralcio già approvato da tutti gli Enti, giusta delibera dell'Assemblea plenaria del CSLLP; "... valutata la necessità di mettere in sicurezza il nuovo porto commerciale di Molfetta e di evitare aggravio di spesa pubblica a carico della collettività..."; "evitare ogni ritardo nel porre in essere le misure di sicurezza ..." (*cfr atti Procura*)
- ii) Eliminazione dell'alea del contenzioso e delle stesse riserve come aggiornate in ultimo con nota CMC del 21 febbraio 2017, ad oggi in definizione nel procedimento dinanzi al Giudice del Tribunale di Trani - Contenzioso Civile R.G. n. 2131/14.

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad approvare il presente atto, ai sensi della lettera l), comma 2, art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Preso atto del parere espresso dalla __ Commissione Consiliare Permanente, con verbale n. __ del _____.

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Territorio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Sentiti la relazione del Sindaco e gli interventi in relazione al presente punto dei consiglieri comunali, come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Con votazione espressa per alzata di mano da __ consiglieri presenti al momento della votazione che dà il seguente esito:

consiglieri presenti n. XX (assenti)

votanti: n. XX

voti favorevoli n. XX
voti astenuti n. XX
voti contrari n. XX (.....)

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Prendere atto ed approvare lo schema dell'atto aggiuntivo n. 4, qui allegato con la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Autorizzare il competente dirigente del Settore Territorio alla sottoscrizione di tale atto, ad intervenuta approvazione della perizia di variante ex art. 132, comma 1 lettera b) del Dlgs. N. 163/2006 e s.m.i.
- 4) Dare atto che la spesa è interamente finanziata come al punto 2 e 3 della delibera della Giunta Comunale n.136 del 14.5.2018 di *"Approvazione del progetto generale di completamento e progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione, e all'ormeggio del bacino portuale ad esito del parere del CSLLPP e Ministero Ambiente ed atti di validazione"*.
- 5) Dare atto che la presenta opera è inserita nel piano triennale di lavori pubblici 2019/2021.
- 6) Reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/2001 e smi, sulle particelle catastali elencate nell'allegato "B" al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
- 7) Dare atto che nel caso di reiterazione del vincolo espropriativo, l'art. 39, comma 1, del DPR 327/2001 e s.m.i. prevede, a favore dei proprietari dei suoli interessati, una indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
- 8) Dare atto che l'approvazione del "Progetto generale di completamento del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta" e del "Progetto generale di completamento del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta - 1° Stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza della navigazione e dell'ormeggio del bacino portuale" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 14 maggio 2018, costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001 e smi.
- 9) Pubblicare il presente atto all'albo comunale e nell'apposta sezione "ATTI TRASPARENZA PORTO" dello stesso sito, inviando la presente deliberazione, facendo seguito a tutta la pregressa corrispondenza, alla Procura della Repubblica di Trani (proc. n. 1592/09 rg mod 21 del 15/5/2015), alla regione Puglia e a tutti gli altri Enti interessati, oltre che ai Settori Comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
il Dirigente del Settore III - Territorio
(ing. Alessandro Binetti)

Il Dirigente a.i. del Settore I - Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000,

- ☐ di regolarità contabile
- ☐ di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, _____

Il Dirigente a.i. del Settore I
Servizi Finanziari e Istituzionali
dott.ssa Irene DI MAURO